Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 dicembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1959, n. 1025.

Determinazione dei confini fra i comuni di Labro e di Colli di Labro (Rieti) in esecuzione della legge 5 marzo 1957, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1957, n. 92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1957, n. 76, con la quale è stato costituito, in provincia di Rieti, il comune di Colli di Labro, con distacco dal comune di Labro;

Considerato che occorre provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati, in esecuzione della predetta legge;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da due piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato d'ufficio e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile di Rieti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Labro e di Colli di Labro, in provincia di Rieti, sono determinati secondo la linea risultante dalle piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1959, n. 1026.

Modificazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820;

Visto l'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Vista la legge 14 aprile 1956, n. 307;

Visto l'art. 11 della legge 31 marzo 1956, n. 293;

Sentito il Comitato del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° gennaio 1958, il contributo dovuto al Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 293, è maggiorato di un'aliquota pari allo 0,11 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo stesso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 83 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1959, n. 1027.

Modificazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820;

Visto l'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Vista la legge 14 aprile 1956, n. 307;

Visti gli articoli 1 e 2, ultimo comma, della legge 25 marzo 1958, n. 329;

Sentito il Comitato speciale del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1° maggio 1958, il contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, è maggiorato di un'aliquota pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1959, n. 1028.

Modificazione della misura del contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820;
Visto l'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Vista la legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto l'art. 8, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450;
Sentito il Comitato di vigilanza del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° gennaio 1958, il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 30 settembre 1920, n. 1405, e successive modificazioni, è maggiorato di un'aliquota pari allo 0,20 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini della applicazione del contributo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1029.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Dorotee di Maria Immacolata, in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Dorotee di Maria Immacolata, in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1030.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia, in frazione Grions al Torre del comune di Povoletto (Udine).

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 6 giugno 1959, integrato con prospetto e dichiarazione del 26 marzo e 26 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia, in frazione Grions al Torre del comune di Povoletto (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1031.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore Sposo di Maria SS.ma, in frazione Poggio Murella del comune di Manciano (Grosseto).

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sovana-Pitigliano in data 14 settembre 1957, integrato con dichiarazioni del 4 febbraio e 25 aprile 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore Sposo di Maria SS.ma, in frazione Poggio Murella del comune di Manciano (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1032.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria dei Mosi, nel comune di Crema (Cremona).

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Crema in data 26 aprile 1944, integrato con postilla del 7 giugno 1944 e con prospetto e dichiarazione del 16 aprile 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria dei Mosi, nel comune di Crema (Cremona) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera nu-

mero 19717 in data 18 agosto 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Lapolla Francesco, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla U.I.L., con il sig. Barbaro Donato;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Barbaro Donato è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Lapolla Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6636) RE

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1959.
Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale di assistenza sociale (E.N.A.S.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riordinamento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 7 agosto 1953, con il quale è stato riconosciuto l'Ente nazionale di assistenza sociale;

Vista la domanda del suddetto Ente nazionale di assistenza sociale del 1° agosto 1959, intesa a modificare gli articoli 4, 5, 6 e 7 del proprio statuto;

Ritenuta la opportunità di approvare le modifiche suddette;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, le modifiche degli articoli 4, 5, 6 e 7 dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza sociale che, pertanto, risulteranno sostituiti dai seguenti testi modificati:

Art. 4, comma terzo: « Il presidente deve, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei due vice presidenti »;

Art. 5, comma terzo: « Nella prima seduta successiva alla nomina, il Consiglio di amministrazione, presieduto dal consigliere più anziano, nomina nel suo seno il presidente e due vice presidenti »;

Art. 6, comma primo, lettera *a*): « Spetta al Consiglio di amministrazione: *a*) nominare il presidente e due vice presidenti dell'Ente in conformità a quanto disposto dall'art. 5 ed i membri del Comitato esecutivo scegliendoli tra i consiglieri in carica »;

Art. 7, comma primo: « Il Comitato esecutivo è composto dai seguenti membri: *a*) presidente; *b*) due vice presidenti; *c*) due consiglieri ».

Roma, addì 16 novembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 841 del 4 dicembre 1959
Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 841 del 4 dicembre 1959, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 810 del 5 agosto e n. 830 del 14 ottobre 1959, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5% di umidità e del 10% di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna, per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1 *Antracite*		
pezzatura da 60 a 80 mm.	L.	—
pezzatura da 40 a 60 mm	»	13 550
pezzatura da 20 a 40 mm.	»	13 350
pezzatura da 10 a 20 mm.	»	11.300
2 *Carboni bituminosi*:		
a) Basse materie volatili (da vapore e da coke):		
pezzatura grigliato in miniera	L.	10 650
minuti da coke	»	9 600
b) Medie materie volatili (da vapore e da coke):		
pezzatura grigliato in miniera	L.	10 450
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	8 750
c) Alte materie volatili:		
carbone da gas	L.	8 650
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:		
imbarcato ad Hampton Roads	»	8 800
imbarcato a Filadelfia e Baltimora	»	—
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	8 400
3 *Coke di petrolio*	L.	15.300

CARBONI INGLESI

1 *Antracite*:		
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L.	19 950
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	8.750
2 *Carbone da vapore e da forno*:		
carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):		
Grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.)	L.	11.900

CARBONE POLACCO (Via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L.	8 700
Granitello (da 16 a 31 mm.)	»	6.700
Granitello (da 8 a 16 mm.)	»	6.600
Minuto	»	5.950

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm con tolleranza del 25% di pezzatura inferiore a 25 mm.	L.	14 900
Pisello (da 13 a 25 mm.)	»	12 150
Minuto	»	9 000

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L.	12 450

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi	L.	13 800

(6639)

Provvedimento n. 842 del 4 dicembre 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Primi acconti per il 1958 e il 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 842 del 4 dicembre 1959, ha adottato le seguenti decisioni

I) *Primi acconti per contributi spettanti dal* 1955 *al* 1959 *per impianti la prima volta ammessi al contributo* (seguito al provvedimento n. 834 del 14 ottobre 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953 e cap. IV del provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto, alle seguenti aziende, nella misura indicata sul contributo relativo dal 1955 al 1959

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 31 dicembre 1959.

Società Idroelettrica del Carpino - Napoli:

302 - Impianto Carpino II S : L 0,90 per il 1955 e il 1956, L 0,45 per il 1957, 1958 e il 1959,

455 - Impianto Carpino I S.: L. 1,90 per il 1959.

Società Rumianca - Torino:

453 - Centrale Pieve Vergonte: L. 0,40 per il 1958 e L 0,20 per il 1959.

Società Idroelettrica Weissenfels - Fusine Valromana (Udine):

462 - Centrale Fusine Valromana: L. 1,30 per il 1959.

Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze:

471 - Impianto Val Noana: L 2,70 per il 1959

Società Termoelettrica Italiana - Milano

474 - Centrale Tavazzano II: L 1,70 per il 1959.

II) *Rettifiche*:

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Edison - Milano:

239 - Impianto Temu: l'aliquota disposta per il 1954 in L 1,06080 con il provvedimento n. 671 dell'8 agosto 1957, viene rettificata in L. 0,74500.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:

48 - Centrale Chivasso I e II Sezione· l'aliquota disposta per il 1956 in L. 1,52684 con il provvedimento n 673 dell'8 agosto 1957, viene rettificata in L. 1,80658

Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze:

293 - Impianto Arsiè: l'aliquota disposta per il 1958 in L 0,88055 con il provvedimento n. 839 del 14 ottobre 1959 viene rettificata in L. 0,88191.

III) *Impianto ritirato*:

Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che non ricorrono i requisiti richiesti dai provvedimenti numeri 348 e 354, ha deciso di non dare seguito alla domanda di contributo per il seguente impianto:

Azienda Comunale di Vipiteno (Bolzano):

451 - Impianto Casatera.

(6655)

Provvedimento n. 843 del 4 dicembre 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 843 del 4 dicembre 1959, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Misura del contributo definitivo per l'anno 1955 (seguito al provvedimento n. 836 del 14 ottobre 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota

Società Edison - Milano:

239 - Impianto Temu (1954): L. 0,80050

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - Milano:

307 - Impianto Ganda (1955): L 1,03013

Società Industriale Trentina - Trento:

310 - Impianto Carzano (1955): L 0,61898.

(6656)

Provvedimento n. 844 del 4 dicembre 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 844 del 4 dicembre 1959, ha adottato la seguente decisione

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1956 (seguito al provvedimento n 837 del 14 ottobre 1959)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Edison - Milano:

239 - Impianto Temu (1954): L. 0 82042

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - Milano:

307 - Impianto Ganda (1955): L 0,74412

Società Industriale Trentina - Trento:

310 - Impianto Carzano (1955): L. 0,61898

Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze.

330 - Centrale Luigi Orlando (1956): L 0,85662

Zuccherificio di Avezzano - Roma:

363 - Centrale Avezzano (1956): L. 1,15405

(6657)

Provvedimento n. 845 del 4 dicembre 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 845 del 4 dicembre 1959, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Misura del contributo definitivo per l'anno 1957. (seguito al provvedimento n 838 del 14 ottobre 1959)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
48 - Centrale Chivasso I e II Sez (1953-56): L. 0,79562.

Società Adriatica di Elettricità Venezia:
71 - Impianto Fadalto (1952-55) L 0 26662;
72 - Impianto Nove (1952-55) L. 0,26663,
74 - Impianto Caneva (1952 55). L 0,30929;
75 - Impianto Lumiei (1951). L 0,72020;
233 - Impianto Barcis (1954): L 1,40947.
234 - Impianto S Foca (1954). L 1,40947,
235 - Impianto Villa Rinaldi (1954): L. 1,40947.

Società Edison - Milano:
239 - Impianto Temù (1954): L 0,40359 dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957

Società Edisonvolta - Milano
239 - Impianto Temù (1954): L. 0,40359 dal 1° novembre al 31 dicembre 1957

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - Milano:
307 - Impianto Ganda (1955): L 0,68771

Società Industriale Trentina - Trento:
310 - Impianto Carzano (1955): L 0,30425

Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze:
330 - Centrale Luigi Orlando (1956): L 0,68808;
394 - Impianto La Penna (1957): L. 2,92639
397 - Impianto Sillano I (1957): L 2,98246.

Zuccherificio di Avezzano - Roma:
363 - Centrale Avezzano (1956). L. 0,71572.

Società Bolognese di Elettricità - Bologna:
368 - Impianto Pioppe di Salvaro (1954): L. 0,21399.

Società Idroelettrica Alta Toscana - Firenze:
375 - Impianto Fabbriche (1957): L 3.

Azienda Elettrica Consorziale Municipalizzata di Primiero - Fiera di Primiero (Trento)
392 - Impianto Castelpietra (1957): L. 2,51223.

(6658)

Provvedimento n. 846 del 4 dicembre 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 846 del 4 dicembre 1959 ha adottato la seguente decisione

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Misura del contributo definitivo per l'anno 1958 (seguito al provvedimento n 839 del 14 ottobre 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
48 - Centrale Chivasso I e II Sez (1953 56): L 1,08020.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia.
71 - Impianto Fadalto (1952-55): L 0,26719,
72 - Impianto Nove (1952-55): L. 0,26720,
74 - Impianto Caneva (1952 55). L 0,30994,
75 - Impianto Lumiei (1951): L 0,72172,
233 - Impianto Barcis (1954) L 1,41244,
234 - Impianto S Foca (1954): L. 1,41244,
235 - Impianto Villa Rinaldi (1954): L 1,41244.

Società Edisonvolta - Milano:
239 - Impianto Temù (1954): L 0,40359

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - Milano:
307 - Impianto Ganda (1955): L 0,41671

Società Industriale Trentina - Trento:
310 - Impianto Carzano (1955): L. 0,30425

Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze:
330 - Centrale Luigi Orlando (1956) L 0,71617;
394 - Impianto La Penna (1957): L 2,92639,
397 - Impianto Sillano I (1957): L. 2,98246

Zuccherificio di Avezzano - Roma:
363 - Centrale Avezzano (1956): L 0,78466

Società Bolognese di Elettricità - Bologna:
368 - Impianto Pioppe di Salvaro (1954): L 0,21399.

Società Idroelettrica Alta Toscana - Firenze:
375 - Impianto Fabbriche (1957): L 3

Az El ca Cons le Municipalizzata di Primiero - Fiera di Primiero (Trento)
392 - Impianto Castelpietra (1957): L 2,51223

Az Gen dei Servizi Municipalizzati di Verona - Verona:
406 - Impianto Ala di Trento (1958): L 4.

Ditta Dompè Antonio - Carrù (Cuneo):
411 - Impianto Gratteria (1958): L. 0,945

Azienda Elettrica Comunale di Auronzo - Auronzo (Belluno):
438 - Impianto Val da Rin (1958): L. 2,83823.

(6659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di foglio compartimenti semestrali (Cons. 3,50 % - 1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

E' stato denunciato lo smarrimento del foglio compartimenti semestrali del certificato Cons 3,50 % - 1906, n. 586756 di annue L. 31,50 a favore del Collegio dell'Immacolata Maria Vergine in Montemaggiore Belsito (Palermo). Vincolato di usufrutto.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, addì 30 luglio 1959

(4532) *Il direttore generale*, SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 281

Corso dei cambi del 9 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,69	620,71	620,67	620,61	620,70	620,60	620,65	620,70
$ Can.	652,03	653 —	652 —	652 —	652,10	652,10	652,125	652,10	652,12	652,50
Fr. Sv.	143,25	143,70	143,70	143,65	143,60	143,41	143,65	143,30	143,34	143,60
Kr. D.	89,88	89,90	89,96	89,97	89,95	89,85	89,95	89,90	89,85	89,90
Kr. N.	86,84	86,90	86,90	86,95	86,85	86,85	86,96	86,85	86,84	86,90
Kr. Sv.	119,82	119,83	119,83	119,845	119,80	119,82	119,83	119,80	119,82	119,90
Fol.	164,34	164,60	164,60	164,56	164,55	164,35	164,55	164,35	164,35	164,55
Fr. B.	12,41	12,412	12,4175	12,418	12,4125	12,42	12,41625	12,40	12,41	12,415
Fr. Fr.	126,56	126,53	126,54	126,555	126,50	126,56	126,55	126,55	126,56	126,50
Lst	1735,40	1738,25	1738,75	1738,30	1738 —	1735,19	1738,125	1735,50	1735,37	1738,25
Dm occ.	148,79	148,81	148,82	148,81	148,83	148,80	148,805	148,80	148,81	148,80
Scell. Austr.	23,92	23,93	23,9275	23,925	23,94	23,93	23,93	23,95	23,92	23,93

Media dei titoli del 9 dicembre 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	73,75
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 5 % 1935	104,30
Redimibile 3,50 % 1934	96,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5 % 1936	101,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98 —

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,525
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,475
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,705
1 Dollaro canadese	652,062
1 Franco svizzero	143,65
1 Corona danese	89,96
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	119,837
1 Fiorino olandese	164,555
1 Franco belga	12,417
100 Franchi francesi	126,552
1 Lira sterlina	1738,212
1 Marco germanico	148,807
1 Scellino austriaco	23,927

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1959, registro n 33 Tesoro, foglio n 77, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig Pellerito Faro avverso la determinazione in data 7 giugno 1954 dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana con la quale si comunicava che nessun assegno poteva essergli corrisposto ai sensi dell'art 3 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, per il periodo 10 settembre 1949 30 giugno 1952.

(6645)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche agli statuti dei Consorzi di 1° e 2° grado della bonifica Padana, con sede in Rovigo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 13881, in data 2 dicembre 1959, sono state approvate alcune modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, agli statuti dei Consorzi di 1° e di 2° grado della bonifica Padana, deliberate in data, rispettivamente, 28 settembre e 5 ottobre 1959, dal commissario straordinario dell'Ente.

(6621)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «diritto della navigazione» (cattedra istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1959, n. 882) presso l'Istituto superiore navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto superiore navale di Napoli, è vacante la cattedra di «diritto della navigazione» (cattedra istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1959, n. 882), cui l'Istituto medesimo intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6640)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

E' stato smarrito il diploma orginale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Trieste il 22 luglio 1943 dal dott Boris Gorup, nato a Canale d Isonzo (Gorizia) il 10 ottobre 1912

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Trieste.

(6641)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi di diplomi originali di laurea

Il dott Umberto Serafini, nato a Macerata il 23 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l Università di Roma il 15 novembre 1948

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6642)

La dottoressa Eloisa Paolini, nata a Lanciano (Chieti) il 5 aprile 1921 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dalla Università di Roma il 6 ottobre 1951 a seguito degli esami del relativo corso da lei sostenuti il 28 novembre 1945

Se ne dà notizia ai sensi dell art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma

(6643)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 11 settembre 1959 registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959 registro n 33 Esercito, foglio n. 53

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 31 agosto 1919 (Bollettino ufficiale 1919, disp 78, pag 4928):

ANGELILLO Vincenzo, da Biscari (Siracusa), soldato 128° reggimento fanteria (M M) Rettifica · ANGIRILLO Vincenzo di Andrea, da Acate già Biscari (Ragusa), classe 1893, ecc

Decreto luogotenenziale 14 luglio 1945 (76), registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1945, registro n 7 Guerra, foglio n. 388 (Bollettino ufficiale 1945, disp 25, pag 2379):

ANEDDA Emanuele di Severino e di Gadina Marina, da Savona, sergente 35° reggimento artiglieria G C «Friuli» La paternità e maternità vengono così rettificati di Salvatore e di Gadina Maria Inoltre l anno di nascita è 1918

Decreto Presidenziale 9 ottobre 1951 (423), registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1951, registro n 52 Esercito, foglio n 58 (Bollettino ufficiale 1951, disp 35, pag 5101):

BINI Giuseppe di Antonio e di Della Casa Silva, da Genova, classe 1918, sottotenente cavalleria cpl L'anno di nascita viene così rettificato 1920

Decreto Presidenziale 2 gennaio 1956 (607), registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1956, registro n 16 Esercito, foglio n 340 (Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag 1656):

BONACCINA Giovanni fu Enrico, da Iverico (Como), classe 1918, caporal maggiore III battaglione misto genio della divisione «Julia» Rettifica BONACINA Giovanni di Enrico, da Inverigo (Como), classe 1917, ecc.

Decreto Presidenziale 2 gennaio 1956 (611), registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1956, registro n 18 Esercito, foglio n 110 (Bollettino ufficiale 1956, disp 18, pag 1886):

DELLI ZUANI Valerio di Amadio e di Bidoli Maria, da Conegliano, distretto Sacile, classe 1911, caporale 3° artiglieria alpina La paternità, la località di nascita e la classe vengono così rettificati: di Amadio Adamo, nato a Comeglians (Udine), classe 1922

Decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945 (33), registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1945, registro n 2 Guerra, foglio n 301 (Bollettino ufficiale 1945, disp 9, pag 810):

LUMINASI Italo di Francesco, classe 1918, sottotenente ftr cpl. 84° reggimento fanteria «Venezia» — Il succitato decreto nella parte riguardante la concessione della medaglia di bronzo al valor militare «sul campo» per il fatto d'arme «Pil Marica Matesevo, 18-20 ottobre 1943, - Andrejevica Konjihe, 25-26 gennaio 1944» deve intendersi annullato considerato come non avvenuto, perche per lo stesso periodo operativo al LUMINASI è stata già concessa la medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 18 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1957, registro n 8 Presidenza, foglio n 29 (Bollettino ufficiale 1959, disp 1, pag 73) in qualità di partigiano combattente

Decreto Presidenziale 1° ottobre 1951 (420) (Bollettino ufficiale 1951, disp 33, pag 4909

Decreto Presidenziale di rettifica 23 maggio 1958 (801) (Bollettino ufficiale 1958, disp 29, pag 2819).

PACCHIOTTI Giovanni, tenente fanteria cpl, 1° autoraggruppamento di manovra — Il corpo di appartenenza viene così rettificato· Automobilistico Inoltre la località di nascita e classe sono Ancona, classe 1910

Decreto Presidenziale 2 maggio 1958 (765), registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1958, registro n 33 Esercito, foglio n 11 (Bollettino ufficiale 1958, disp 26, pag 2618)

PADOVANO Bortolemeo di Pasquale e di Randazzo Vincenza, da Palermo, classe 1911, capitano a cpl, 150ª batteria (*alla memoria*) — Il nome viene così rettificato Bartolomeo

Decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945 (35), registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1945, registro n 2 Guerra, foglio n. 302 (Bollettino ufficiale 1945, disp 9, pag 829)

PANDOLFI Francesco, artigliere, 19° reggimento artiglieria «Venezia» (*alla memoria*) La data del fatto d'arme per cui venne concessa la medaglia di bronzo al valor militare (*alla memoria*) viene così rettificata da 18 maggio 1944 a 6 marzo 1944 Inoltre la località di nascita e: Cittaducale (Rieti) distretto militare di L'Aquila, classe 1911.

Decreto Presidenziale 25 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1953, registro n 40 Esercito, foglio n. 14 (Bollettino ufficiale 1953, disp 45, pag 3614):

PAVAN Antonio di Primo e di Maragni Iole, da Badia Polesine (Rovigo), classe 1917, soldato Quartier generale della divisione «Torino» Il nome della madre viene così rettificato. Maria

Decreto Presidenziale 7 marzo 1955 (603), registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1955, registro n 16 Esercito, foglio n 237 (Bollettino ufficiale 1955, disp 18, pag. 2213)·

PELLEGRINO Michele di Michele, da Chiusa di Pesio (Cuneo), distretto Mondovì, classe 1915, caporal maggiore 1° alpini — La motivazione della medaglia d'argento al valor militare concessa con il succitato decreto viene rettificato nel modo che segue Comandante di squadra alpini, si distingueva per ardimento in lungo ciclo operativo In dieci giorni di aspro ripiegamento, con l'esempio animava i dipendenti che, in una giornata di sanguinosi combattimenti, ripetutamente contrassaltavano l'avversario per impedirgli l'accerchiamento In azione successiva, confermava il suo valore contrassaltando con disperata audacia elementi avversari a cui infliggeva gravi perdite, fino a quando veniva catturato. — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Decreto 5 aprile 1950 (300), registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1950, registro n 15 Esercito, foglio n 81 (Bollettino ufficiale 1950, disp. 11, pag. 1411):

REFFALDI Bruno di Ernesto e di Guarneri Adelaide, da Milano, classe 1916, caporale 3° artiglieria celere. Il cognome viene così rettificato REFALDI.

Decreto luogotenenziale 29 marzo 1945 (54), registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1945, registro n 3 Guerra, foglio n 391 (Bollettino ufficiale 1945, disp 14, pag 1294):

TACCARDI Riccardo, fante 120° rgt fanteria «Emilia» Le generalità complete sono: di Giovanni, nato a Andria (Bari), classe 1917.

Regio decreto 8 aprile 1920, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1920, registro n 169 Guerra, foglio n. 66 (Bollettino ufficiale 1920, disp. 32, pag 1796):

VERRARI Primo, da Crespadoro (Vicenza), caporale 20° reggimento fanteria (M. M) n 67630 di matricola Rettifica FERRARI Primo di Amabile, classe 1892, ecc

(6473)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a trenta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'ordinamento degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni,

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n 142, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto 29 dicembre 1956, numero 1507,

Vista la legge 27 febbraio 1958, n 130, recante norme per l'assunzione al lavoro obbligatorio dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 365 riguardante, tra l'altro, i benefici spettanti agli orfani di guerra,

Visto l'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, riguardante la riserva dei posti nei concorsi per l ammissione alle carriere degli impiegati civili dello Stato e la graduatoria dei titoli preferenziali,

Visti gli articoli 2, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esame a trenta posti di ufficiale giudiziario

Art 2

Dei trenta posti messi a concorso, quindici sono così riservati uno a concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche una prova facoltativa di lingua tedesca; gli altri quattordici, secondo le vigenti disposizioni, agli ex combattenti ed assimilati, agli invalidi di guerra, agli invalidi civili per fatto di guerra o ai profughi, di cui agli articoli 1 e 9 della citata legge 27 febbraio 1958, n 130, ed agli invalidi per servizio

Art 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l esercizio dei diritti politici,

c) sia in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione tecnica o magistrale o titoli equipollenti,

d) sia di moralità e condotta incensurabili e di sana costituzione fisica

Per disposizione del Ministro per la grazia e giustizia, il candidato potrà essere sottoposto a visita di uno o più medici per l'accertamento della sua idoneità alle funzioni di ufficiale giudiziario e qualora non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, non verrà ammesso al concorso,

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30.

Art 4

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati, più un anno per ogni figlio vivente,

2) di anni cinque

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie, alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore degli ex combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra,

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

5) ai candidati già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a)* assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1419, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375,

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L 200, deve essere presentata o fatta pervenire al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il 30° anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune, dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e dell Istituto presso il quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti, che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi

Coloro che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art. 6

Documento d'identificazione

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che, a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da L 200, annullata dall'Ufficio del registro.

Art 7

Inammissibilità. Decadenza

a) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) gli aspiranti che non presenteranno nello stesso termine il ritratto in fotografia, ovvero lo produrranno non in regola con il bollo o senza le richieste autenticazioni;

3) gli aspiranti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

4) gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 13;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Art 8

Documenti da produrre per comprovare il diritto ai posti riservati, a preferenza o alla elevazione del limite massimo di età

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per i posti riservati, per la elevazione del limite massimo di età o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio superiore del personale - Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni venti da quello del relativo invito i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti come segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati.

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone. I militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241; dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n 5000, in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 n 27;

c) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella (*C* o *D*) che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla lettera a);

5) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

6) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra, i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o copia autentica) del relativo brevetto o del documento di concessione,

7) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica con attestazione, su carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza,

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente comunità israelitica,

8) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

9) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici Coloro che, fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato, rilasciato dalla Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle Amministrazioni da cui dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio,

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato dal rapporto di impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione della autorità militare su carta da bollo da L. 100,

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti universitari, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, presenteranno un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari

I documenti di cui al precedente n 8) ed alle lettere a) e b) del n. 9) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della presentazione

Art 9

Prove di esame obbligatorie

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

L'esame di concorso consta

1) di tre prove scritte, che hanno luogo in tre giorni distinti, su ciascuna delle seguenti materie.

a) nozioni di procedura civile,

b) nozioni di procedura penale,

entrambe con speciale riferimento alle funzioni dell ufficiale giudiziario,

c) nozioni sull'ordinamento giudiziario e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari,

2) di una prova orale sulle predette materie, nonchè nella parte riguardante i servizi degli ufficiali giudiziari, su nozioni relative al Codice della navigazione e alle leggi di bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria ed a quelle che disciplinano i contratti di compravendita degli autoveicoli,

3) di un saggio di dattilografia.

Art. 10.

Prova facoltativa in lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta soltanto di una prova orale ed è diretta ad accertare la conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato e la sua capacità di conversare senza difficoltà in detta lingua

In esito a tale prova sarà espresso un giudizio di idoneità o di non idoneità

Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca, i candidati che hanno superato le prova di esame obbligatorie, conseguendo l'idoneità.

Art. 11.

Sede degli esami

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai concorrenti ammessi a sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato non meno di 30/50 in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media complessiva non inferiore ai 35/50 dei voti nell'insieme delle prove scritte e di quella orale e non meno di 30/50 nella prova orale.

Art. 12

Graduatoria

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voto si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Sono dichiarati vincitori del concorso, entro i limiti dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 13.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio superiore del personale - Ufficio 3°, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100: non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non e di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, indicata all'art 8, n. 9, lettera *a*), se non l'abbiano già prodotta

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale insieme ad un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo, attestante sia la buona condotta, sia la idoneità fisica all'impiego

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*), del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio, ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 1° dicembre 1959

p. Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1959
Registro n. 14, *foglio n.* 60. — BOVIO

(6631)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico-ernista

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di indire una sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico-ernista, in considerazione che l'unica scuola esistente per tale arte ausiliaria non è sufficiente a coprire il fabbisogno della categoria nel territorio nazionale;

Visti gli articoli 99 e 585 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334,

Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico-ernista.

Art. 2.

Per essere ammesso alla sessione di esami è necessario che l'aspirante:

a) abbia compiuto l'età di anni 21 alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica,

b) abbia, alla stessa data, un tirocinio di almeno 4 anni nell'arte che intende esercitare,

c) abbia sempre tenuto buona condotta;

d) non abbia riportato, ai sensi dell'art 18 del regio decreto 31 maggio 1928, n 1334, condanne passate in giudicato a pene restrittive della libertà personale per la durata di oltre tre mesi, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro le persone o contro il patrimonio, o, avendone riportate, abbia ottenuto la riabilitazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione alla sessione di esami debitamente corredate, scritte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a questo Ministero che provvederà a trasmetterle alle sedi di esami che saranno indicate con successivo provvedimento.

Le domande dovranno contenere, oltre alle generalità complete dell'aspirante, anche la precisa indicazione della sua residenza nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art 4.

I candidati dovranno esplicitamente dichiarare nella domanda di accettare la sede di esami che verrà loro assegnata ad insindacabile giudizio del Ministero della sanità.

Art 5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, redatti in competente bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trasmissione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato in data non anteriore a 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

d) certificato medico rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante e esente da difetti o malattie che possano impedire o fare escludere l'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico-ernista;

e) fotografia recente dell'aspirante firmata dal medesimo; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 100 se autenticata dal sindaco e di L. 200 se autenticata dal notaio;

f) dichiarazione di un esercente, regolarmente autorizzato all'arte ausiliaria di ortopedico-ernista attestante che l'aspirante lo ha coadiuvato nelle proprie mansioni in qualità di tirocinante per almeno 4 anni ai sensi dell'art 385 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; per raggiungere il periodo di tirocinio di 4 anni è ammesso il cumulo di più periodi presso diversi esercenti: in tal caso è necessario presentare tante dichiarazioni per quanti sono gli esercenti presso i quali è stato fatto il tirocinio La firma dell'esercente che rilascia la dichiarazione deve essere autenticata da un notaio. La dichiarazione deve essere accompagnata da un certificato del Comune, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulta che l'esercente ha registrato la licenza o il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ortopedico-ernista presso l'ufficio del Comune nel quale esercita, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

g) licenza di scuola elementare o titolo da cui risulti che l'aspirante abbia superato l'esame di ammissione alla scuola media inferiore.

Art. 6.

I documenti che perveranno al Ministero della sanità dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 3 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute sia le prove pratiche che le prove orali.

Ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove di esami munito di una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

Gli esami di idoneità consisteranno in prove pratiche manuali ed in risposte orali a quesiti che la Commissione farà a ciascun candidato in base ai programmi di cui all'allegato *A*.

Alle prove orali saranno ammessi gli aspiranti che ottengono la votazione di almeno 6/10 nelle prove pratiche.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici verranno nominate dal Ministro per la sanità e saranno composte:

a) da un medico appartenente ai ruoli della sanità di grado non inferiore ad ispettore generale, che presiede la Commissione,

b) da due medici liberi esercenti, possibilmente insegnanti universitari o sanitari ospedalieri, uno dei quali particolarmente competente nel ramo ortopedico-ernista, designato dall'Ordine dei medici della Provincia in cui ha sede l'esame

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso il Ministero della sanità.

E' in facoltà delle Commissioni, previsto dal presente articolo, di aggregarsi senza diritto a voto un esercente in possesso dell'abilitazione all esercizio dell'arte ausiliaria di ortopedico-ernista.

Art 10.

A coloro che avranno superato le prove di esami previste dal presente decreto, verrà rilasciata la relativa licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di meccanico ortopedico-ernista soggetta alla tassa di concessione governativa

Roma, addì 3 novembre 1959

Il Ministro. GIARDINA

ALLEGATO *A*

Sessione straordinaria

Esame teorico pratico per il conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di meccanico ortopedico-ernista

L'esame consta delle seguenti prove pratiche:

a) rilevante diretto sul paziente di misure e di modelli, secondo una prescrizione medica,

b) allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori;

c) esecuzione di prove di congruenza di apparecchi in corso di allestimento,

d) applicazione degli apparecchi allestiti e di un colloquio di carattere prevalentemente tecnico che avra come principale argomento l'esame delle prove pratiche eseguite e dovrà accertare il possesso da parte dell'aspirante delle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte di meccanico ortopedico-ernista e specificatamente sulla materia seguente: nozioni generali di anatomia e fisiologia del corpo umano; nozioni sullo scheletro; anatomia delle ossa; le articolazioni; i muscoli; meccanismi del movimento; nozioni di anatomia della regione addominale e crurale; meccanica ortopedica; le ernie; loro contenzione; vari tipi di apparecchiature e sistemi di applicazioni; elementi di igiene; disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie con particolare riguardo a quelle di meccanico ortopedico-ernista.

(6619)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1958.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1950, al registro n. 12, foglio n. 101, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile;

Ritenuto che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile, indetto con il decreto Ministeriale 22 ottobre 1958, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Giorgi dott ing Ferdinando, ispettore generale del Genio civile, R A A I

Membri:

Rendina dott ing. Luigi, ingegnere capo del Genio civile;

Iacobucci dott ing Vitaliano, Giusti dott. ing Marcello, De Agazio dott. ing Arturo, ingegneri superiori del Genio civile

Segretario:

Frasca dott Paolo, consigliere di 1ª classe.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959
Registro n 49 Lavori pubblici, foglio n. 96

(6623)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1958.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1959, n. 37928, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, registro n 49, foglio n 96, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1958;

Considerato che il dott ing Luigi Rendina, nominato membro della Commissione esaminatrice predetta, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione medesima, deve essere sostituito nell incarico;

Decreta:

L'ingegnere capo del Genio civile Filippo Guidi è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile, costituita con il decreto Ministeriale 10 novembre 1959, citato nelle premesse, in sostituzione del dott ing. Luigi Rendina.

Roma, addì 16 novembre 1959

Il Ministro TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959
Registro n 49 Lavori pubblici, foglio n 97

(6624)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero dell'industria e del commercio spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno e agricoltura e foreste (Circolare 1° dicembre 1959).

Sono disponibili presso il Ministero dell'industria e del commercio, nel ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria, n. 2 (due) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno e agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 gennaio 1960, apposita domanda su carta da bollo da L 200 (duecento) nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 gennaio 1960)

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 58 della legge 31 luglio 1954, n 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p *Il Ministro* CAIATI

(6626)

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste (Circolare 1° dicembre 1959).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione nel ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi n 100 (cento) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 gennaio 1960, apposita domanda su carta da bollo da L 200 (duecento) nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione

generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 gennaio 1960).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 57 della legge 3 aprile 1958, n 460, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati

p *Il Ministro* CAIATI

(6627)

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero della marina mercantile spettanti ai sottufficiali del l'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste (Circolare 1° dicembre 1959)

Sono disponibili presso il Ministero della marina mercantile, nel ruolo della carriera esecutiva delle capitanerie di porto, n 14 (quattordici) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 gennaio 1960, apposita domanda su carta da bollo da L 200 (duecento) nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 gennaio 1960)

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 58 della legge 31 luglio 1954, n 599 o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 57 della legge 3 aprile 1958, n 460, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p *Il Ministro* CAIATI

(6628)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.